



CITTÀ DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 257

del 03.12.2007

O G G E T T O

Servizio sostitutivo di mensa con buoni pasto. Elevazione valore nominale del buono pasto con effetto dall'1/1/2008.

L'anno duemilasette, il giorno tre del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Assente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con propria delibera n. 227 del 14/03/1996, esecutiva veniva recepito il protocollo d'intesa siglato in data 12/02/1996 con le OO.SS. e per l'effetto veniva istituito il servizio sostitutivo della mensa con emissione di buoni pasto del valore unitario di €6,19=, oltre IVA 4%, di cui i 2/3 a carico del Comune, per cui il valore frontale del buono era pari ad E 4,13=;
- che con provvedimento dirigenziale del Settore AA.GG. n. 3 del 26/01/2000 veniva incrementato il valore del buono pasto elevandolo ad un valore frontale di € 4,65=, valore rimasto invariato a tuttogi;

Ciò premesso:

Visto che da un'indagine informale sul valore dei buoni pasto erogati attualmente dalle Amministrazioni pubbliche della provincia di Bari è risultato che nessuna eroga buoni di valore inferiore ad €5,29 (massimo non assoggettabile ai fini contributivi ed erariali) e che viceversa quasi tutte erogano buoni di importo nettamente superiore al massimo non tassabile;

Accertato, altresì, che anche le Amministrazioni Statali sin dal 1° gennaio 2006 erogano un buono pasto del valore nominale di €7,00=;

Ritenuto, per quanto sopra esplicitato e in considerazione del notevole aumento del costo della vita e nello specifico dei generi alimentari, di dover provvedere ad adeguare il valore frontale del buono pasto al valore massimo non tassabile di €5,29= con decorrenza dal 1° gennaio 2008;

Constatato che l'elevazione del valore del buono ad € 5,29= comporta una modestissima maggiore spesa annua quantificabile in €9.676,00= (incremento buono €0,64 x n. 180 dipendenti x n. 84 rientri) che, al netto del ribasso d'asta presumibile del 14%, diventa di € 8.320,00=;

Visti gli artt. 45 e 46 del CCNL 14/09/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi dai dirigenti del Settore AA.GG. e del Settore Economico Finanziario, per quanto di rispettiva competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Per le motivazioni in narrativa esplicate, stabilire che, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, il valore frontale del buono pasto viene fissato in €5,29=.
2. Dare atto che il suddetto valore costituisce la spesa a carico del Comune pari ad i 2/3 dell'importo complessivo del buono.
3. Determinare la spesa complessiva annua in €70.000,00= comprensiva di IVA 4% e dedotta del ribasso d'asta presunto del 14%.
4. Prevedere la spesa nell'importo come sopra determinato nell'apposito stanziamento PEG Cap. n. 10860 del bilancio 2008, in corso di formazione.
5. Nominare responsabile del procedimento amministrativo il Sig. Lomartire Giuseppe.
6. Trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Generale, al Sig. Dirigente Settore AA.GG., al Sig. Dirigente del Settore Finanziario e al Sig. Responsabile dell'U.O. Contabilità del Personale.